

SINTESI CONFRONTO SU DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE AZIENDALI PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

Visto l'art. 5 "Confronto" del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 che, al comma 3, stabilisce che sono oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro;

Visto l'art. 8 "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie" del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 che, al comma 5 lettera j, stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

Le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018

siglano

la seguente sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

In data 22/07/2019 è stato avviato il confronto con l'invio ai soggetti sindacali della prima stesura del documento intitolato **"Disposizioni organizzative aziendali presenze e assenze personale comparto"**.

Il documento è stato oggetto di un primo confronto con le OO.SS. del comparto e la RSU in data 24/07/2019 e successivamente, in seguito ad osservazioni pervenute da diverse OO.SS., si è provveduto all'aggiornamento progressivo del documento che è stato oggetto di altri incontri in data 02/08/2019, 12/09/2019 e 21/10/2019.

Il testo definitivo delle Disposizioni in materia di presenze e assenze è stato redatto in data 26/11/2019

In particolare, gli argomenti che sono stati oggetto di confronto con i sindacati sono stati:

- orario di lavoro;
- indennità di turno;
- pausa;
- riposi;
- lavoro straordinario;
- banca ore;
- pronta disponibilità;
- eccedenze orarie;
- debito orario;
- riposo compensativo;
- rilevazione oraria;
- ferie;
- ferie e riposi solidali;
- lavoro agile.

Su alcuni aspetti la parte sindacale ha mantenuto una posizione diversificata rispetto al documento definito, che sono esplicitate nelle 5 note a verbale.

Le parti condividono di prevedere il monitoraggio semestrale dell'applicazione del presente regolamento, con riferimento agli istituti dello straordinario e delle ferie.

Infine, si evidenzia, come indicato nella premessa, che l'art. 5.6 delle Disposizioni sarà oggetto del Contratto Integrativo Aziendale

SIENA, 26/11/2019

La delegazione trattante di parte pubblica

Nominativo

Firma

Dr. Francesco Ghelardi (Presidente)

Dr.ssa Simona Dei

Dr.ssa Angela Verzichelli

Dr. Lorenzo Baragatti

Dr.ssa Daniela Cardelli

Dr. Dario Rosini

Angela Verzichelli

Daniela Cardelli

La delegazione trattante di parte sindacale

Sigla sindacale - Nominativo

CGIL FP *Marco Urelli* (5 NOTE A VERBALE)

CISL FP *Roberto Lucarelli*

UIL FPL *Giorgio Saccomente* *Locatelli*

NURSING UP PRESENTE

RSU

Firma

Marco Urelli

Roberto Lucarelli

Locatelli 5 note a verbale

NON FIRMA

Integrazione a Verbale CGIL CISL UIL su

“Disposizioni organizzative aziendali presenze e assenze personale comparto”

Il CCNL del 21.5.18 mantiene un concetto estensivo rispetto alla fruizione delle ferie ben rappresentato dal termine “almeno” (estratto dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 21.5.19: “...omissis...almeno 15 giorni continuativi di ferie...omissis”)

Ciò significa che l'unico vincolo alla concessione di periodi di ferie superiore ai 15 giorni lavorativi, rimane la garanzia del funzionamento del servizio, concetto tra l'altro, già ben acquisito antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo CCNL.

Ne deriva, in special modo quando in presenza di piano ferie, che in garanzia di funzionamento dei servizi (possibilità), nulla osterebbe alla concessione di periodi di ferie superiori ai 15 giorni continuativi (volontà).

Si intende inoltre ribadire la posizione delle scriventi Organizzazioni sulla modalità di richiesta/concessione del suddetto periodo di ferie (minimo):


Considerando il Sabato come giornata lavorativa a 0 (zero) ore (come già ben specificato da Aran e Ministero del Lavoro) ne deriva che in una settimana, le giornate lavorative sono 6 (sei) indipendentemente dall'organizzazione oraria (5 o 6 giorni lavorati). Ne consegue che per arrivare a 15 giorni lavorativi (n.b. siamo nel capitolo “Ferie”), estromettendo la giornata di Domenica o festivo assimilabile (tesi confortata da ARAN nella raccolta sistematica orientamenti applicativi Dicembre 2015) , il periodo da considerare sarà di 2 settimane più 3 (tre giorni).

La differenza tra chi ha una articolazione su 5 giorni e chi ha una articolazione oraria settimanale su 6 sarà solo sul consumo di ferie:


Su 5 gg : ferie 13 gg

su 6 gg: ferie 15 gg

Le scriventi Organizzazioni, ritengono pertanto che eventuali interpretazioni difformi da quanto rappresentato, vadano in netto contrasto con quanto previsto dalla filosofia del CCNL del 21.5.2018, nonché dal presente regolamento, che ne dovrebbe recepire, oltre che la forma scritta, la sostanza applicativa.

FP CGIL


CISL FP


UIL FPL



Integrazione a verbale CGIL CISL UIL

su “Articolazione Orario di lavoro”

Le scriventi Organizzazioni intendono porre a verbale, che relativamente alla discussione in fase di confronto sul tema degli orari di lavoro di Tecnici Sanitari e Tecnici / Amministrativi, a causa della tardiva consegna della documentazione da parte aziendale, non è stato possibile un approfondimento sulle ricadute in termini di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro per il personale coinvolto.

FP CGIL


CISL FP



UIL FPL


Integrazione a verbale CGIL CISL UIL

su “Articolazione Orario di lavoro”

Le scriventi Organizzazioni puntualizzano che in modifica al penultimo capoverso del punto 5.2 “Articolazione Orario di lavoro” che recita “eventuali tipologie orarie diverse da quelle in essere.... (omissis)...” è richiesta la specifica “dovranno essere oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art.8 co.5 lett.k)

FP CGIL



CISL FP



UIL FPL



Integrazione a verbale CGIL CISL UIL

su “articolazione orario lavoro”

Le scriventi Organizzazioni intendono ribadire il proprio posizionamento sulla articolazione oraria della prestazione lavorativa giornaliera.


Assunto il fatto che l'articolazione dell'orario è richiamata all'art. 27 del CCNL Comparto Sanità del 21.5.2018, e che sia lo stesso CCNL sia una vasta normativa ed orientamenti consolidati Europei e nazionali (cfr. es. Risol.Parlamento EU 13.9.16 punto 2, Legge 8.3.2000 n.53, D.lgs 15.6.15 n.80, Legge 7.8.15 n.124, Circolari Dipartimento Funzione Pubblica,) spingono nel mettere in campo quante più iniziative possibili nel favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, considerato che il turno notturno è già ben individuato dalle norme vigenti dall'arco temporale 22-06 (8H), appare chiaro che le ulteriori frazioni di giornata sono: diurno 6-14, pomeridiano 14-22.

Ne consegue che l'orario lavorativo deve collocarsi, per i motivi già richiamati in premessa negli archi temporali di mattina, pomeriggio, notte, evitando quanto più possibile, situazioni di impegno di archi temporali diversi.


FP CGIL



CISL FP



UIL FPL



Integrazione a verbale CGIL CISL UIL

su “Ferie”

Le scriventi Organizzazioni intendono formalizzare che come espressamente citato dall'art.32 del CCNL Comparto Sanità del 21.5.2018, il “godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie...nel periodo 1 giugno 30 settembre o...(omissis) 15 giugno 15 settembre....(omissis)..” è da intendersi come periodo in cui è possibile collocare le ferie, e non come obbligo di inizio dei periodi di ferie al 1 giugno. Ne consegue che il lavoratore e la lavoratrice ha facoltà di richiedere le ferie a partire da qualsiasi giorno posto nell'arco temporale dato.

FP CGIL



CISL FP



UIL FPL

